



REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
CON SINGOLI VOLONTARI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 12/12/2017

## **Definizioni**

**Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

**Art. 2 – Ambiti di applicazione del Regolamento**

**Art. 3 – Gratuità della prestazione del volontario singolo**

**Art. 4 – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico**

**Art. 5 – Albo dei volontari singoli**

**Art. 6 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi**

**Art. 7 – Rimborsi**

**Art. 8 – Requisiti soggettivi**

**Art. 9 – Doveri del volontario**

**Art. 10 – Accordo tra Azienda e volontario**

**Art. 11 – Rinuncia e revoca**

**Art. 12 – Rendicontazione e informazione alla cittadinanza**

**Art. 13 – Disposizioni in materia di responsabilità**

**Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

**Art. 15 – Rapporti con il volontariato in forma associata**

**Art. 16 – Rapporti con Altri Enti**

**Art. 17 – Attività di volontariato finalizzate al perfezionamento e/o praticantato professionale**

**Art. 18 – Entrata in vigore e sperimentazione**

## **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per ASP: l'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese;
- per "ufficio gestore": l'Ufficio di Staff della direzione dell'ASP competente per l'aggiornamento dell'Albo dei volontari singoli;
- per "ufficio utilizzatore": il servizio ASP o di altra azienda che si avvale dell'attività del volontario singolo.

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Oggetto del presente Regolamento è l'istituzione di un Albo di volontari singoli interessati a collaborare attivamente con ASP per creare valore sociale, capacitazione delle persone e rafforzamento del rapporto di reciprocità tra individui e contesto sociale. È altresì obiettivo specifico la regolamentazione dei rapporti che vengono ad instaurarsi tra l'Azienda e il volontario.

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, è rappresentato da quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, in modo transitorio, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.

Le attività di volontariato oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con ASP.

L'ASP non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

## **Art. 2 – Ambiti di applicazione del regolamento**

Gli ambiti di attività di volontariato sociale di cui all'articolo 1 sono individuati, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- a) assistenza e trasporto di persone con mobilità ridotta per visite ospedaliere;
- b) accompagnamento minori in condizione di disagio sociale a scuola o a varie attività ludico-ricreative;
- c) assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità o a nuclei di recente immigrazione per attività di segretariato sociale;
- d) realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone disaggiate;
- e) supporto all'organizzazione di attività sociali, culturali, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali anche all'interno di strutture residenziali o semiresidenziali gestite dall'Asp;
- f) assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi nonché a favore di persone anziane;
- g) piccole manutenzioni di aree ed edifici di pertinenza ASP;
- h) pulizia giardini, strade e marciapiedi di pertinenza ASP;
- i) attività di supporto a uffici e servizi.

L'elenco delle aree di attività potrà essere ampliato con semplice atto del Direttore, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, allo scopo di renderlo maggiormente rispondente ai bisogni del territorio.

Le attività affidate ai volontari dovranno essere finalizzate anche al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà locale, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
- b) favorire la socializzazione nei volontari ritirati dal lavoro, prevenendo eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva;

- c) offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza.

### **Art. 3 – Gratuità della prestazione del volontario singolo**

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

### **Art. 4 – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico**

L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività dell'ASP, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

La durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta dall'ufficio utilizzatore al quale viene affidato il volontario. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

### **Art. 5 – Albo dei volontari singoli**

L'ASP, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di volontariato. L'adesione dei cittadini avviene su domanda.

All'Albo dei volontari singoli per attività sociali, redatto e aggiornato a cura dall'ufficio gestore, sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda presso gli Sportelli Sociali dell'Azienda e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8.

L'ufficio gestore provvede a rendere noto l'Albo a tutti gli uffici utilizzatori, al fine di consentire loro di individuare i volontari da coinvolgere nelle attività e di provvedere alla loro convocazione per proporre progetti di volontariato in linea con le dichiarazioni di disponibilità e di interesse rilasciate dal volontario nel corso del colloquio conoscitivo.

Una volta selezionati i volontari da impiegare, l'ufficio utilizzatore provvede a darne comunicazione all'ufficio gestore, specificando le attività affidate ai volontari ed il relativo periodo di utilizzo nell'ambito di un progetto redatto in forma scritta.

L'ufficio gestore tiene aggiornato l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici utilizzatori abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.

L'ASP provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell'Albo. Tale copertura assicurativa è limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività del volontario così come previsto nel progetto concordato, oltre al tempo di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di intervento.

L'ufficio gestore può promuovere, in collaborazione con le diverse agenzie formative del territorio, percorsi formativi per i volontari iscritti all'Albo sui temi generali del volontariato e della cittadinanza attiva.

#### **Art. 6 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi**

Gli uffici utilizzatori che coinvolgono i volontari in progetti da loro definiti, sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- a) accertare direttamente, di norma attraverso un colloquio, che i volontari da coinvolgere nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) redigere un progetto relativo all'attività di volontariato valutando i rischi connessi all'attività del volontario ed assumere il ruolo di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza luoghi lavoro;
- c) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
- d) verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

All'inizio delle attività gli uffici utilizzatori predispongono con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività previste nel progetto di cui al punto b) del precedente comma.

L'organizzazione dei servizi che prevedono l'impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze dell'ASP e alla disponibilità dei volontari.

Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente Regolamento da parte del volontario.

L'ufficio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale di cui al successivo comma 7, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo di cui al comma 2 nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.

L'ufficio utilizzatore deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Qualora le attività di cui all'articolo 3 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'ufficio utilizzatore si impegna a fornire, senza oneri a carico del volontario, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 7 – Rimborsi**

Considerato che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, l'ASP si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute solo se direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie e previste nel programma operativo .

Il rimborso avverrà entro il limite stabilito dal Responsabile dell'ufficio utilizzatore, in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso nel limite di 1/5 del costo della benzina verde rilevato dalla Camera di Commercio.

### **Art. 8 – Requisiti soggettivi**

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune italiano e preferibilmente domicilio in un Comune del Nuovo Circondario Imolese;
- b) regolare titolo al soggiorno sul territorio dello Stato, se cittadino straniero;
- c) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- d) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego, nonché l'assenza di condanne per reati di tipo pedopornografico.

Potranno iscriversi all'Albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica. Per lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente Regolamento, l'ASP potrà acconsentire ad attività di tutoraggio dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con le associazioni accreditate e in assenza di oneri per l'Azienda stessa.

Obiettivo del Servizio Sociale Territoriale è di stimolare le capacità e le disponibilità ad impegnarsi in attività di volontariato delle persone che, anche attraverso misure di sostegno al reddito, beneficiano dell'assistenza di servizi.

Non è ammessa l'opera volontaria di dipendenti di ASP.

I minorenni possono chiedere di svolgere attività di volontariato presso l'Asp purché almeno sedicenni e previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

### **Art. 9 – Doveri del volontario**

Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti all'Albo si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti dell'ASP e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. Sono, inoltre, tenuti a non divulgare a terzi le informazioni relative a fatti o persone che dovessero apprendere nel corso dell'attività volontaria svolta.

### **Art. 10 – Accordo tra azienda e volontario**

Il rapporto di collaborazione fra ASP e i singoli volontari è definito in forma scritta e deve prevedere, in coerenza con i contenuti del presente Regolamento, gli impegni di entrambe le parti sottoscrittrici per la piena riuscita del progetto.

Tale rapporto sarà formalizzato sulla base dello schema predisposto dall'ufficio gestore di ASP e perfezionato dal singolo ufficio utilizzatore che si assume la piena responsabilità della corretta compilazione e comprensione anche da parte del volontario.

Nell'accordo, in particolare, devono essere declinate:

per ASP, tramite l'ufficio utilizzatore:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'ASP e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) la copertura assicurativa di cui all'articolo 5, comma 6;
- e) l'impegno a fornire ai volontari il materiale e la formazione di cui all'articolo 6, commi 5, 6 e 8;
- f) l'impegno a rilasciare, su richiesta dell'interessato, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae o per il conseguimento di crediti formativi;

per il volontario:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di tutela ambientale, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale dell'ASP, nell'ambito dei programmi condivisi con l'Azienda assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- d) l'impegno a segnalare agli uffici ASP tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale dell'ente;
- e) l'impegno a segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
- f) l'impegno a non rivalersi sull'ASP per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;
- g) l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- h) la dichiarazione dell'assunzione della qualità di custode ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature eventualmente avute in affido per lo svolgimento delle attività di volontariato convenuta fino alla loro riconsegna;
- i) l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 6, comma 7.

La responsabilità del perfezionamento dell'accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore.

Lo svolgimento delle attività di volontariato avrà inizio non prima della data di decorrenza della polizza assicurativa di cui all'articolo 5 comma 6 del presente Regolamento.

### **Art. 11 – Rinuncia e revoca**

La cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta dall'ufficio gestore per le seguenti cause:

- a) richiesta scritta del volontario comunicata all'ufficio gestore;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate;
- d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità certificata dall'ufficio utilizzatore.

Le cause di revoca di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere certificate dall'ufficio utilizzatore con comunicazione scritta, previo contraddittorio con l'interessato.

Dell'avvenuta cancellazione l'ufficio gestore ne dà tempestiva notizia al volontario

### **Art. 12 – Rendicontazione e informazione alla cittadinanza**

La documentazione e la rendicontazione delle attività svolte rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini per dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto dei volontari e dell'ASP.

La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del periodo di attività del volontario e, qualora di durata eccedente, al termine di ciascun anno solare;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti.

L'ASP tramite l'ufficio gestore si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, anche attraverso il bilancio sociale annualmente predisposto oltre che con la pubblicazione sul sito Aziendale, la partecipazione ad eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e di diffusione dei risultati.

L'ASP tramite l'ufficio gestore ed i volontari si impegna ad implementare tecniche di misurazione quantitativa dei risultati, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di volontariato. Si impegnano inoltre a porre gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di volontariato promosse attraverso il presente Albo.

### **Art. 13 – Disposizioni in materia di responsabilità**

L'ASP è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. I volontari che collaborano con l'Azienda rispondono direttamente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. Sono, invece, soggette alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 5 comma 5, tutte le situazioni in cui danno è causato involontariamente nell'esercizio dell'attività di volontariato.

I volontari, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualità di custodi dei beni eventualmente ricevuti in affidamento, tenendo sollevato l'ente da qualsiasi responsabilità pretesa al riguardo.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dall'ASP tramite l'ufficio gestore nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati non riservati possono essere trattati per le informazioni di cui all'articolo 12.

I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

### **Art. 15 – Rapporti con il volontariato in forma associata**

L'ASP tramite l'ufficio gestore si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative



sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.

L'ASP può avvalersi di persone che già operano in modo non occasionale come aderenti di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza degli stessi.

#### **Art. 16 – Rapporti con altri Enti**

L'ASP tramite l'ufficio gestore si impegna a fornire ad altri enti, operanti sul territorio del Circondario Imolese, il proprio Albo dei volontari singoli, per la realizzazione di attività di interesse congiunto, previa sottoscrizione di appositi accordi in tal senso che disciplinino anche il rimborso delle spese sostenute dall'ASP per la gestione dell'Albo e dei volontari allo stesso iscritti.

#### **Art. 17 – Attività di volontariato finalizzate al perfezionamento e/o praticantato professionale**

Il presente Regolamento si applica anche ai volontari che intendano frequentare le aree/settori dell'ASP per attività di perfezionamento e/o praticantato ad eccezione delle specifiche riguardanti:

- a) durata della collaborazione (articolo 4 comma 3): per il volontario praticante è fissata in mesi sei, eventualmente rinnovabili tramite ulteriore domanda;
- b) copertura assicurativa (articolo 5 comma 6): il volontario praticante dovrà stipulare, con oneri economici a proprio carico, una polizza assicurativa per l'intero periodo di frequenza a copertura di eventuali danni arrecati a terzi o all'Azienda con la previsione di un massimale di garanzia dell'importo di € 52.000,00 o del maggior importo fissato dal Direttore successivamente all'adozione del presente Regolamento. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ASP prima dell'inizio dell'attività;
- c) dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata (articolo 10 comma 2 lettera f): al fine di ottenere certificazione dell'avvenuta frequenza dovranno essere effettuate almeno dodici presenze mensili, secondo modalità da concordarsi direttamente con il Responsabile di area/settore frequentato, ma che comunque dovranno risultare agli atti degli uffici preposti al rilascio della suddetta certificazione.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore e sperimentazione**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2018.

Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione l'ASP ne verifica l'attuazione, con il coinvolgimento degli interessati, al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.